



Arcidiocesi di Palermo  
Ufficio Amministrativo

Il Direttore

Prot. n° \_\_\_\_\_/LS 2015

Palermo: 31-07-2015

## F.E.C. e PROPRIETA' DEI BENI DELLE CHIESE EX CONVENTUALI

**La sentenza n. 10481 del 21-05-2015 della Cassazione civile, sez. II**, pronunciata a favore della Chiesa ex conventuale di S. Francesco in Gubbio a conclusione della controversia tra quest'ultima e il Ministero Beni Culturali e il Ministero dell'Interno Direzione centrale amministrazione Fondo Edifici Culto, afferma che

<<...deve condividersi quanto già reiteratamente affermato, in materia, dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 1263 del 1989, nonché nel successivo n. 929/1992.

...Da tutto ciò non poteva che discendere la (ribadita ed, anch'essa) condivisa ulteriore affermazione del Consiglio di Stato, di cui al citato parere del 1992, secondo cui, nella fattispecie, il passaggio di proprietà - all'atto del riconoscimento della personalità ex art. 29, lett. a) cit., in favore dell'ente ecclesiastico si configurava come effetto automatico e necessitato con esclusione di ogni altra valutazione in ordine alla natura, in tutto o in parte, dell'insieme dei beni costituenti l'unitario complesso immobiliare chiesa - rettoria(1) finalizzato all'esercizio delle funzioni religiose e dell'attività pastorale>>.

(1) NB - Il termine "rettoria" equivale, nel contesto della sentenza, a "pertinenze".

Ne consegue che i Parroci delle Parrocchie con sede in chiese ex conventuali:

- a) Per rispondere agli Uffici F.E.C. della prefetture - quando (come anche nel recente passato) li invitavano a fare domanda di rinnovo della concessione della chiesa e delle pertinenze - non dovranno più utilizzare la Nota (sotto riportata) del Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano, dal momento che quanto da essa rivendicato è stato accolto in toto dalla sopra citata sentenza
- b) Le parrocchie in chiese ex conventuali, in quanto esclusive proprietarie degli immobili in cui hanno la sede, d'ora in poi sono tenute a curarne sia la manutenzione ordinaria, sia quella straordinaria.
- c) Inoltre, i Parroci delle suddette Parrocchie, per ogni evenienza:
  - tengano Inventari sempre aggiornati di tutti beni (compresi quelli di valore artistico) delle parrocchie;
  - dispongano di planimetrie aggiornate delle pertinenze (ossia dei locali parrocchiali adibiti ad abitazione del parroco e del vicario parrocchiale, a ufficio parrocchiale, ad archivio, ad aule per il catechismo/riunioni/assemblee/e altre attività pastorali...

Mons. Salvatore La Spisa

- NB.- Il testo della sentenza della Cassazione può essere consultato nel sito della Diocesi (Curia/Ufficio Amministrativo/Leggi e norme).

*Il Direttore*

\_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_/LS 2015

Palermo: \_\_\_\_\_

**Nota**

(da non usare più dopo il pronunciamento della Cassazione)

=====

Spett.le Prefettura sezione F. E. C.  
Palermo

Oggetto: Riscontro alla nota del 19-12-1998 (prot.A95 12116/5B.53. 163/F.E.C.).

Con riferimento alla Vs. in oggetto, sentito il parere del competente Ufficio della Curia di Palermo, il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della Parrocchia SS. Ecce Homo (p.zza Chiesa S. Alfonso n. 24 in Palermo, premesso che:

- a) - il Consiglio di Stato, il 6 maggio 1992, in conformità:  
- all'art. 29, lett. a) del Concordato del 1929;  
- agli art. 6 e 7 della Legge 848/1929;  
- alla Legge 222/1985,

esprimeva il parere (n. 929/92) secondo cui:

***“- il trasferimento del diritto di proprietà (all’Ente ecclesiastico) si produce nel momento stesso del riconoscimento della personalità giuridica;  
- con la proprietà dell’edificio sacro sono trasferiti anche le pertinenze immobiliari ed i beni mobili, compresi quelli aventi valore artistico-culturale, in essi esistenti”;***

b) - il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 77, del 16 febbraio 1993, in applicazione del sopra citato parere del Consiglio di Stato ravvisava la necessità di ***“procedere sollecitamente alla formale consegna dei cespiti patrimoniali agli enti che ne hanno diritto e che già ne hanno il possesso ”,***  
chiede

che si proceda alla formale consegna, di cui sopra, tenuto conto che lo scrivente, in data \_\_\_\_\_ aveva inviato tutti i documenti richiesti e, precisamente:

- certificato d'iscrizione dell'Ente all'Albo delle Persone Giuridiche;
- la planimetria aggiornata dell'immobile e la relativa utilizzazione;
- l'inventario dei beni mobili.

Con osservanza.

- Palermo: \_\_\_\_\_